



COMUNE DI NAPOLI  
Municipalità 9

Pianura - Soccavo

Direzione – U.O. Attività tecniche

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 13 del 16.02.2024

**OGGETTO:** Istituzione di un dispositivo temporaneo di interdizione alla circolazione veicolare in Via Vicinale Soffritto da civico 58 a civico 70 (c/o istituto Darmon), per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo per posa condotta di distribuzione gas dal giorno 19 Febbraio 2024 al giorno 9 Marzo 2024 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 o sino a cessate esigenze.

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

la società 2iReteGas S.p.A. ha presentato istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico su Via Vicinale Soffritto, per i lavori di scavo ed estensione della rete gas metano per una lunghezza complessiva di 130,00 mt, ed acquisita al PG/2023/464363 del 06.06.2023;

l'asse stradale di Via Vicinale Soffritto ha una larghezza esigua, non garantendo un'ideale corsia transitabile;

per l'esecuzione dei lavori e l'organizzazione del cantiere è necessario istituire, dal giorno 19 Febbraio 2024 al giorno 9 Marzo 2024 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 o sino a cessate esigenze, l'interdizione temporanea alla circolazione veicolare lungo Via Vicinale Soffritto da civico 58 a civico 70 (c/o istituto Darmon) ad esclusione di residenti, mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine;

per assicurare il regolare transito nelle aree limitrofe occorre a cura della ditta esecutrice dei lavori apporre segnaletica di preavviso nei nodi stradali di seguito riportati:

1. Inizio Via Vicinale Soffritto, incrocio Via Camillo Guerra, con dicitura "*Via Vicinale Soffritto chiusa al traffico per Lavori in corso*" e riferimento distanza in metri all'inizio dell'interdizione;
2. Via Vicinale Soffritto altezza civico 33 con dicitura "*Via Vicinale Soffritto chiusa al traffico per Lavori in corso*" e riferimento distanza in metri all'inizio dell'interdizione.

**CONSIDERATO CHE** il tratto interessato dai lavori di Via Vicinale Soffritto appartiene alla viabilità secondaria di competenza della Municipalità 9.

**PRESO ATTO** del verbale di sopralluogo del 8 Gennaio 2024 con la Polizia Locale U.O. Soccavo con il quale è stato acquisito il parere favorevole con riferimento al suddetto dispositivo di traffico.

**PRESO ATTO** del verbale n. 6 del 13/02/2024 della Conferenza Permanente dei Servizi con il quale è stato acquisito il parere favorevole con riferimento al suddetto dispositivo di traffico.

**RITENUTO** per quanto sopra necessario istituire il dispositivo di interdizione temporanea alla circolazione veicolare lungo Via Vicinale Soffritto da civico 58 a civico 70 (c/o istituto Darmon) ad esclusione dei residenti, mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine.

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n.187 del 16/04/2003 integrata dall'Ordinanza Sindacale n. 42 del 18/01/2010 relativa al "Divieto di sosta e rimozione dei veicoli nei tratti di strada interessati dai lavori, ispezione e pulizia delle fogne, potatura degli alberi e pulizia delle strade".



**ATTESTATO CHE:**

il presente provvedimento non contiene dati personali;

il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

**LETTI:**

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;

il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

**ORDINA**

**per i motivi descritti in narrativa di istituire dal giorno 19 Febbraio 2024 al giorno 9 marzo 2024 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 o sino a cessate esigenze:**

l'interdizione temporanea alla circolazione veicolare lungo Via Vicinale Soffritto da civico 58 a civico 70 (c/o istituto Darmon) ad esclusione di residenti, mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine;

Sarà sempre consentito il transito ai soli residenti autorizzati, ai mezzi di soccorso e alle Forze Dell'Ordine.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante i lavori, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale, sarà apposta, almeno 48 ore prima dell'avvio di ogni attività, a cura della Ditta esecutrice dei lavori, che ne curerà anche la successiva rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica preesistente al termine del lavoro.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente  
Direttore della Municipalità 9  
dott. ssa Antonietta Agliata*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*